



# COMUNE DI FAVARA

(Provincia di Agrigento)

tel: 0922 448111- fax: 0922 31664

[www.comune.favara.ag.it](http://www.comune.favara.ag.it)

[comune.favara@pec.it](mailto:comune.favara@pec.it)

N. 52

del 24.06.2014

## Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO	REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE.
---------	---

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventiquattro, del mese di Aprile, alle ore 13.00 e seguenti, in Favara e nella Sede municipale, convocata a cura del Sindaco, si è riunita la Giunta comunale, con l'intervento dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pres.	Ass.
1) MANGANELLA Rosario	Sindaco	—	x
2) VITA Carmela	Vice Sindaco	x	—
3) AGRO' Vincenzo	Assessore	x	—
4) CARAMANNO Giuseppe	Assessore	x	—
5) MILIOTI Giuseppe	Assessore	x	—
6) VITA Antonietta	Assessore	x	—
N. presenti/Assenti		05	01

Presiede la seduta il Sig. Dr. VITA Carmela, nella sua qualità di Vice Sindaco.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il ..... Segretario del Comune, Dott. SSR C. G. G. G., il quale cura anche la redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita la Giunta a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

### LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui più sotto, avente per oggetto: "REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE."

Visto che la stessa è munita dei pareri prescritti dall'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n.

48, e successive modifiche ed integrazioni, e con la modifica di cui all'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;

Ritenuta la stessa meritevole di accoglimento, condividendone i contenuti;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,

## DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione di cui più sotto ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, le motivazioni ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

=====

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

La sottoscritta Russello dott.ssa Carmela, Responsabile della Posizione Organizzativa n. 2 del Comune, nel rispetto delle direttive del Sindaco e dell'Assessore alle Finanze,

**Premesso** che con deliberazione di C.C. n. 37 del 22/03/2000 è stato approvato il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie, successivamente modificato con deliberazioni di C.C. n. 55 del 03/07/2000 e n. 67 del 19/09/2011;

**Visto** il Regolamento per l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione approvato con deliberazione di C.C. n. 27/02/2000;

**Visto** che, con norme successive, la potestà regolamentare degli enti locali, specialmente per quanto riguarda la materia tributaria, è stata profondamente modificata;

**Visto** che il 1° gennaio 2011, in relazione al disposto dell'art. 3, commi 25 e 25-bis (come modificato dall'art. 1, comma 6-quater del D.L. 25.03.2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22.05.2010, n. 73) del D.L. 30.10.2005, n. 203 e successive modificazioni, entra in vigore la nuova disciplina delle entrate degli enti locali con le modalità di cui all'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 come modificato:

- dall'art. 32 della legge 13.05.1999, n. 133;
- dall'art. 78 della legge 21.11.2000, n. 342;
- dall'art. 2, c. 32, della legge 24.12.2003, n. 350;
- dall'art. 23-novies, del D.L. 24.12.2003, n. 355;
- dall'art. 1, c. 224.a della legge 24.12.2007, n. 244;

**Visto** che, in applicazione della detta norma, debbono essere apportate, al "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate comunali", le necessarie modificazioni;

**Atteso** che con deliberazione di C.C. n. 66 del 19/09/2011 è stata approvata la Gestione diretta dei servizi per l'accertamento e la riscossione dei canoni idrici, I.C.I., tributi locali, TARSU, Imposta di Pubblicità e pubbliche affissioni e TOSAP;

**Visto** in particolare il DL 70/2011 e successive modifiche ed integrazioni, relativamente in particolare alla formazione, contenuti e fase esecutiva delle procedure di riscossione coattiva gestite in proprio dall'Ente Locale;

**Visto** lo schema del nuovo regolamento predisposto dal resp. del servizio 3 Tributi, nel testo proposto dalla giunta comunale;

**Ritenuto**, tale schema, corrispondente pienamente alle esigenze di questo comune;

**Visto** l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Visto** il D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, recante: «Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale» e successive modificazioni ed integrazioni;  
**Visti** i DD.Lgs. 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473 e successive modificazioni;  
**Visto** l'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

**Visto** il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, recante: «Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della L. 28 settembre 1998, n. 337» e successive modificazioni;

**Visto** il D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, recante: «Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337» e successive modificazioni;

**Vista** la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante: «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente» e successive modificazioni;

**Visto** l'art. 36 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

**Vista** la legge 27 dicembre 2006, n. 296;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni.

**Visto** lo statuto comunale;

**ESAMINATO** l'allegato schema di Regolamento Generale delle Entrate Comunali Tributarie ed extra Tributarie.", predisposto dal responsabile del servizio 3 tributi, costituito da n. 53 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

**TENUTO CONTO** che il regolamento entra in vigore il 01/01/2014, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

**RITENUTO** di approvare il suddetto regolamento che si compone di 53 articoli;

**RITENUTO** di procedere in merito;

**RAVVISATA** la propria competenza a provvedere

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto comunale;

## **PROPONE**

alla Giunta comunale:

1) di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il:

**"REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE"**

che si compone di n. 53 articoli e che, allegato, forma parte integrante della presente deliberazione.

2) di abrogare con effetto dal 1° gennaio 2014 il vigente "Regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali", approvato con propria deliberazione n. 37 del 22/03/2000, e successive modificazioni approvate con proprie deliberazioni n. 55 del 03/07/2000 e n. 67 del 19/09/2011;

3) di abrogare con effetto dal 1° gennaio 2014 il vigente Regolamento per l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione approvato con propria deliberazione n. 27 del 29/02/2000;

3) In applicazione dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il presente regolamento:

- entra in vigore dal 1° gennaio 2014;
- è inviato al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Il Responsabile della P.O. n. 2  
(Dott.ssa Carmela Russello)

### PARERI

Sulla proposta di deliberazione sopra descritta, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni, e con la modifica di cui all'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30:

- in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere: FAVOREVOLE

Il Responsabile della R.O. n. 2  
(Dott.ssa Carmela Russello)

Favara, li 10/06/2011

- in ordine alla regolarità contabile, si esprime parere: FAVOREVOLE:

Favara, li 10/06/2011

IL DIRIGENTE SERV. RAGIONERIA  
(Dott.ssa Carmela Russello)

IL PRESIDENTE Carmela Vite

GLI ASSESSORI

1) VITA CARMELA	
2) AGRO' VINCENZO	<i>V. Agro</i>
3) CARAMANNO GIUSEPPE	<i>Giuffe' Caramanno</i>
4) MILIOTI GIUSEPPE	<i>Giuffe' Milioti</i>
5) VITA ANTONIETTA	<i>V. Vita</i>

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
(Carmela Vite)

L'ASSESSORE ANZIANO  
(Giuffe' Caramanno)



IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. P. Amorosa)

P. Amorosa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 11, commi 1 e 3, l.r. 3 dicembre 1991, n. 44)

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale,

**certifica**

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 02 MAG 2014 e che durante la pubblicazione non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Favara, li .....

IL MESSO COMUNALE  
(.....)

IL SEGRETARIO GENERALE  
(.....)

---

**ESECUTIVITA' DELL'ATTO**

(art. 12, commi 1 e 2, l.r. 3 dicembre 1991, n. 44)

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il .....

perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2);  
decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1).

Favara, li .....

IL SEGRETARIO GENERALE  
(.....)

---

La presente è copia conforme all'originale.

Favara, li .....

IL SEGRETARIO GENERALE  
(.....)

IL DIRIGENTE DI DIPARTIMENTO  
(.....)



# COMUNE DI FAVARA

(Provincia di Agrigento)

tel: 0922 448111- fax: 0922 31664

[www.comune.favara.it](http://www.comune.favara.it)

Dipartimento: .....

Servizio: .....

Inserita nella deliberazione consiliare

n. .... del .....

Il Segretario generale

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

OGGETTO	REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE.
---------	---

Preso atto che la Giunta Municipale ha approvato con propria deliberazione esecutiva ai sensi di legge il Regolamento generale delle Entrate Comunali Tributarie ed extra Tributarie

La sottoscritta Dott.ssa Carmela Russello, Responsabile della P. O. N. 2, nel rispetto delle direttive del Sindaco,

Premesso che con deliberazione di C.C. n. 37 del 22/03/2000 è stato approvato il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie, successivamente modificato con deliberazioni di C.C. n. 55 del 03/07/2000 e n. 67 del 19/09/2011;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione approvato con deliberazione di C.C. n. 27/02/2000;

Visto che, con norme successive, la potestà regolamentare degli enti locali, specialmente per quanto riguarda la materia tributaria, è stata profondamente modificata;

Visto che il 1° gennaio 2011, in relazione al disposto dell'art. 3, commi 25 e 25-bis (come modificato dall'art. 1, comma 6-quater del D.L. 25.03.2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22.05.2010, n. 73) del D.L. 30.10.2005, n. 203 e successive modificazioni, entra in vigore la nuova disciplina delle entrate degli enti locali con le modalità di cui all'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 come modificato:

- dall'art. 32 della legge 13.05.1999, n. 133;
- dall'art. 78 della legge 21.11.2000, n. 342;
- dall'art. 2, c. 32, della legge 24.12.2003, n. 350;
- dall'art. 23-novies, del D.L. 24.12.2003, n. 355;
- dall'art. 1, c. 224.a della legge 24.12.2007, n. 244;

Visto che, in applicazione della detta norma, debbono essere apportate, al "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate comunali", le necessarie modificazioni;

**Atteso** che con deliberazione di C.C. n. 66 del 19/09/2011 è stata approvata la Gestione diretta dei servizi per l'accertamento e la riscossione dei canoni idrici, I.C.I., tributi locali, TARSU, Imposta di Pubblicità e pubbliche affissioni e TOSAP;

**Visto** in particolare il DL 70/2011 e successive modifiche ed integrazioni, relativamente in particolare alla formazione, contenuti e fase esecutiva delle procedure di riscossione coattiva gestite in proprio dall'Ente Locale;

**Visto** lo schema del nuovo regolamento predisposto dal resp. del servizio 3 Tributi, nel testo proposto dalla giunta comunale;

**Ritenuto**, tale schema, corrispondente pienamente alle esigenze di questo comune;

**Visto** l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Visto** il D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, recante: «Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i DD.Lgs. 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473 e successive modificazioni;

Visto l'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

**Visto** il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, recante: «Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della L. 28 settembre 1998, n. 337» e successive modificazioni;

**Visto** il D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, recante: «Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337» e successive modificazioni;

**Vista** la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante: «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente» e successive modificazioni;

**Visto** l'art. 36 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

**Vista** la legge 27 dicembre 2006, n. 296;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni.

**Visto** lo statuto comunale;

**PROPONE**

Al Consiglio Comunale

1) di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il:

**"REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE"**

che si compone di n. 53 articoli e che, allegato, forma parte integrante della presente deliberazione.

2) di abrogare con effetto dal 1° gennaio 2014 il vigente "Regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali", approvato con propria deliberazione n. 37 del 22/03/2000, e successive modificazioni approvate con proprie deliberazioni n. 55 del 03/07/2000 e n. 67 del 19/09/2011;

3) di abrogare con effetto dal 1° gennaio 2014 il vigente Regolamento per l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione approvato con propria deliberazione n. 27 del 29/02/2000;

P A R E R I

Sulla proposta di deliberazione sopra descritta; ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni, e con la modifica di cui all'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30:

- in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere: FAVOREVOLE.

Favara, li 10/04/2014

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO



- in ordine alla regolarità contabile, si esprime parere: FAVOREVOLE.

Favara, li 10/04/2014

IL DIRIGENTE SERV. RAGIONERIA



Proposta di deliberazione approvata, senza/con modifiche, nella seduta consiliare del

Il Presidente

.....

Il Consigliere anziano

.....

Il Segretario comunale

.....



*[Handwritten mark]*

# COMUNE DI FAVARA

tel: 0922 448111- fax: 0922 31664

[www.comune.favara.ag.it](http://www.comune.favara.ag.it)

## REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## INDICE

### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità del regolamento
- Art. 2 - Definizione delle entrate
- Art. 3 - Forme di gestione

### **TITOLO II - ENTRATE TRIBUTARIE**

#### **CAPO I - STATUTO DEL CONTRIBUENTE**

- Art. 4 - Statuto del contribuente
- Art. 5 - Chiarezza delle norme regolamentari
- Art. 6 - Interpello
- Art. 7 - Pubblicità e informazione sui provvedimenti comunali
- Art. 8 - Comunicazioni di atti ed informative al Servizio Tributi
- Art. 9 - Assistenza al contribuente

#### **CAPO II - RAVVEDIMENTO ED ESIMENTI**

- Art. 10 - Oggetto
- Art. 11 - Cause ostative
- Art. 12 - Ravvedimento del contribuente
- Art. 13 - Esimenti
- Art. 14 - Rinvio

#### **CAPO III - DIRITTO D'INTERPELLO**

- Art. 15 - Oggetto
- Art. 16 - Materie oggetto di interpello
- Art. 17 - Procedura
- Art. 18 - Effetti
- Art. 19 - Competenza

#### **CAPO IV - ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

- Art. 20 - Oggetto dell'adesione
- Art. 21 - Ambito dell'adesione
- Art. 22 - Competenza
- Art. 23 - Attivazione del procedimento
- Art. 24 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio
- Art. 25 - Procedimento ad iniziativa del contribuente
- Art. 26 - Effetti dell'invito a comparire
- Art. 27 - Svolgimento del contraddittorio
- Art. 28 - Contenuto dell'atto di accertamento con adesione
- Art. 29 - Esito negativo del procedimento
- Art. 30 - Modalità di pagamento
- Art. 31 - Perfezionamento dell'adesione
- Art. 32 - Effetti della definizione
- Art. 33 - Conciliazione giudiziale

#### **CAPO V - AUTOTUTELA**

- Art. 34 - Esercizio dell'autotutela

## **CAPO VI - SANZIONI**

- Art. 35 - Cause di non punibilità
- Art. 36 - Sanzioni

## **CAPO VII - RISCOSSIONE, AGEVOLAZIONI, CONTROLLO E RIMBORSI.**

- Art. 37- Regole generali per la riscossione volontaria e coattiva
- Art. 38 - Attività di verifica, controllo e notificazioni (entrate Tributarie ed extra Tributarie)
- Art. 39 - Accertamento
- Art. 40 - Rateizzazione di entrate locali di natura tributaria ed extra-tributaria
- Art. 41 - Disciplina della rateizzazione per importi iscritti a ruolo
- Art. 42 - Rimborsi e compensazione
- Art. 43 - Interessi
- Art. 44 - Sospensione ed accollo del versamento

## **TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**

- Art. 45 - Soggetti responsabili delle entrate Extratributarie
- Art. 46 - Rapporti con i cittadini
- Art. 47 - Accertamento delle entrate extratributarie
- Art. 48 - Rimborsi delle entrate extratributarie
- Art. 49 - Regole generali per la riscossione volontaria e coattiva
- Art. 50 - Autotutela ad Iniziativa del soggetto obbligato
- Art. 51 - Esercizio dell'autotutela

## **TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 52 - Norme di rinvio
- Art. 53 - Entrata in vigore

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta al Comune dall'art. 52 del D.Lgs.15.12.1997 n. 446 e dall'art. 50 della L. 27.12.1997 n. 449, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, al fine di garantire il buon andamento dell'attività del Comune in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza e nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti. Le norme del presente Regolamento sono inoltre finalizzate a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti, in applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla Legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. Per quanto attiene all'individuazione e alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, e alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni di legge.
3. La disciplina delle singole entrate può essere definita da apposito regolamento. Le norme del presente regolamento si applicano in quanto non in contrasto con le norme contenute nei regolamenti di disciplina delle singole entrate.

### Art. 2 - Definizione delle entrate

1. Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate comunali, tra quelle disciplinate in via generale dal presente regolamento, quelle di seguito elencate:
  - le entrate tributarie (ICI/IMU/TASI, TARSU/TARES/TARI, Imposta pubblicità);
  - le entrate derivanti dalla occupazione di suolo pubblico (Tosap);
  - le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio;
  - le entrate derivanti da servizi pubblici a domanda individuale;
  - le entrate derivanti da canoni d'uso;
  - le entrate derivanti da corrispettivi per concessioni di beni;
  - le entrate derivanti da servizi a carattere produttivo;
  - le entrate derivanti da sanzioni amministrative
  - le entrate derivanti da oneri concessori
  - le entrate derivanti da somme spettanti al Comune per disposizioni di legge, regolamenti a Titolo di liberalità;
  - le entrate ordinarie proprie di diversa natura dalle precedenti;

### Art. 3 - Forme di gestione

1. Il Consiglio comunale determina le forme di gestione delle entrate, anche per ciascuna di esse, per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e

riscossione scegliendo tra una delle forme previste dall'art. 52 comma 5, lett. b) del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, inclusa la riscossione diretta.

2. La riscossione coattiva viene effettuata direttamente dal Comune mediante ingiunzione fiscale anche con i privilegi del Titolo II del DPR 602/73.
3. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
4. La responsabilità dell'attività organizzativa e gestionale relativa ai tributi gestiti direttamente da terzi è di questi ultimi, secondo quanto precisato nella convenzione di affidamento o di concessione.

## **TITOLO II - ENTRATE TRIBUTARIE**

### **CAPO I - STATUTO DEL CONTRIBUENTE**

#### **Art. 4 - Statuto del contribuente**

1. Nell'ambito dei principi generali di cui al precedente articolo 1, le norme del presente regolamento disciplinano gli obblighi che il Comune, particolarmente quale soggetto attivo del tributo, si assume per dare concretezza ai seguenti diritti del contribuente, in conformità alle disposizioni riportate nel D. Lgs. n. 212/2000, recante lo "Statuto del Contribuente":
  - chiarezza e certezza delle norme e degli obblighi tributari;
  - pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali;
  - semplificazione e facilitazione degli adempimenti;
  - rapporti di reciproca correttezza e collaborazione.

#### **Art. 5 - Chiarezza delle norme regolamentari**

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire una agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.
2. Le modifiche apportate a precedenti norme regolamentari devono riprodurre il testo integrale della norma risultante dalla modifica.
3. I regolamenti comunali disciplinanti i singoli tributi non possono contenere disposizioni sugli istituti compresi nel presente regolamento, né disposizioni specifiche in contrasto con gli stessi.
4. Qualora norme di legge rendano inapplicabili una qualsiasi disposizione del presente regolamento, ovvero parte di essa, il Comune provvede all'immediata annotazione dandone adeguata pubblicità.

#### **Art. 6 - Interpello**

1. Al fine di garantire la certezza del comportamento tributario al contribuente è consentito il diritto di interpello secondo la disciplina di cui al Capo III del presente regolamento.

#### **Art. 7 - Pubblicità e informazione sui provvedimenti comunali**

1. Il Comune assicura un servizio di informazioni ai cittadini in materia di tributi locali, improntato alle seguenti modalità operative:
  - Informazioni allo sportello;
  - affissione di manifesti negli spazi dedicati alla pubblicità istituzionale;
  - distribuzione di vademecum informativi sui tributi in vigore;
  - comunicati stampa sui quotidiani locali, sulle emittenti radiotelevisive di interesse locale e via internet.
  - Presso la segreteria è possibile richiedere copia dei regolamenti e delle deliberazioni tariffarie in materia di tributi. I medesimi atti sono visionabili nel sito internet del Comune di Favara.

#### **Art. 8 - Comunicazioni di atti ed informative al Servizio Tributi**

1. L'ufficio Tributi può richiedere agli uffici comunali competenti atti, notizie e chiarimenti su procedimenti pendenti o definiti, aventi rilevanza per l'applicazione dei tributi comunali o costituenti presupposto d'imposta. L'ufficio interessato è tenuto a comunicare quanto richiesto nel termine indicato dall'ufficio richiedente per la conclusione del procedimento tributario. Ove non diversamente previsto da disposizioni di legge o regolamentari, o da motivi di urgenza documentati, il termine predetto non può essere inferiore a quindici giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta.

#### **Art. 9 - Assistenza al contribuente**

1. Il Comune assicura il servizio di assistenza al contribuente per gli adempimenti connessi ai tributi in autoliquidazione, provvedendo, su richiesta dell'interessato, al calcolo del tributo, alla compilazione dei modelli di versamento, alla stesura delle dichiarazioni e delle comunicazioni previste dalla regolamentazione vigente.
2. Le operazioni sono effettuate in base alle informazioni fornite ed alla documentazione esibita dal contribuente. Il Servizio Tributi non assume alcuna responsabilità per errori derivanti da notizie inesatte o incomplete.

## CAPO II - RAVVEDIMENTO ED ESIMENTI

### Art. 10 - Oggetto

1. Il presente capo disciplina il ravvedimento e le cause di esimenti nei tributi locali.

### Art. 11 - Cause ostative

1. Costituisce causa ostativa al ravvedimento l'avvio di una attività di accertamento da parte del Comune, di cui l'interessato sia già a conoscenza a mezzo provvedimento formale relativo all'atto oggetto di ravvedimento.
2. Non è di ostacolo al ravvedimento l'attività di accertamento afferente annualità ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del cittadino.

### Art. 12 - Ravvedimento del contribuente

1. A seguito di ravvedimento del contribuente, la sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, secondo la vigente normativa:
  - per il versamento effettuato da 1 a 14 giorni successivi alla scadenza la sanzione è pari allo 0,2% dell'imposta per ogni giorno di ritardo (es: per un versamento effettuato con 8 giorni di ritardo la sanzione sarà  $0,2 \times 8 = 1,6\%$  dell'imposta dovuta);
  - per il versamento effettuato da 15 a 30 giorni successivi alla scadenza la sanzione è pari al 3% dell'imposta;
  - per il versamento effettuato oltre 30 giorni dalla scadenza, purché entro un anno dalla stessa, la sanzione è pari al 3,75% dell'imposta;
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
3. Non sono soggette a sanzione le violazioni di mero carattere formale che non incidano sulla determinazione o sul pagamento del tributo. Sono considerate formali le violazioni che non siano atte a pregiudicare la conoscenza, da parte del Comune, della base imponibile, dei cespiti soggetti ad imposizione e dei soggetti passivi del tributo.

### Art. 13 - Esimenti

1. Non sono irrogate sanzioni e non sono richiesti interessi moratori, se il contribuente è stato indotto in errore incolpevole da atti, decisioni o comunicazioni del Comune.

2. La nullità della dichiarazione non sottoscritta è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del Comune.
3. Non si fa luogo ad applicazione di sanzione in caso di versamento del tributo a Comune incompetente. Il contribuente resta comunque obbligato alla corresponsione del tributo o degli interessi legali, ove il Comune non possa procedere al recupero diretto delle somme presso l'ente o il concessionario che le ha percepite.
4. Il Comune di Favara procede su istanza di parte o d'ufficio al riversamento delle somme spettanti ad altro Comune, quando erroneamente versate al Comune di Favara in quanto Comune incompetente.

#### **Art. 14 - Rinvio**

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente capo in maniera più favorevole per il contribuente, resta ferma l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, ed ogni altra sul sanzionamento tributario.

### **CAPO III - DIRITTO D'INTERPELLO**

#### **Art. 15 - Oggetto**

1. Il presente capo è formulato ai sensi dell' articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97 e dell'articolo 11 della Legge n. 212/00 e disciplina il diritto di interpello dei contribuenti dei tributi comunali.

#### **Art. 16 - Materie oggetto di interpello**

1. I contribuenti possono presentare all'Amministrazione comunale delle domande circostanziate sulla corretta interpretazione della disciplina dei tributi locali che riguardino la loro posizione contributiva, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.
2. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza gli uffici comunicano all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.

#### **Art. 17 - Procedura**

1. L'interpello si propone attraverso l'invio di un'istanza all'ufficio del Comune competente alla gestione delle entrate tributarie, debitamente sottoscritta, contenente la precisazione del quesito ed eventualmente corredata dalla documentazione utile alla soluzione dello stesso; il contribuente deve altresì indicare l'interpretazione normativa suggerita.

- 
2. La presentazione dell'istanza non produce alcun effetto sulla decorrenza dei termini di impugnativa ovvero sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari.
  3. Fatto salvo quanto disposto nel successivo articolo 20, il termine per la risposta è di centoventi giorni dal ricevimento dell'istanza.
  4. La proroga di cui al comma precedente dovrà essere comunicata al contribuente prima della scadenza del termine ordinario.
  5. Considerata la natura preventiva dell'istituto, il procedimento di interpello è precluso ove si è già avviato l'accertamento o comunque sia stata avviata l'attività di controllo oggetto dell'interpello con l'effettuazione di atti istruttori aventi rilevanza esterna.
  6. Il parere motivato emesso deve essere notificato al richiedente a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
  7. Il Comune trasmette **alle associazioni, CAAF e ordini professionali**, che ne facciano richiesta, i pareri emessi nell'ambito dell'esercizio del diritto di interpello, che rivestano interesse generale. Nella copia dei pareri è omissis ogni riferimento identificativo dei soggetti interpellanti e dei loro elementi patrimoniali.

#### **Art. 18 - Effetti**

1. La risposta dell'Amministrazione vincola la stessa con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente.
2. Il Comune può emettere risposta tardiva, la quale, se di contenuto difforme rispetto all'interpretazione prospettata dal contribuente, dovrà essere osservata solamente a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata notificata.
3. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, notificato all'interpellato, emanato in difformità della risposta, è nullo.
4. Il mutamento di parere, emesso ai sensi del comma 1, causato dall'evoluzione interpretativa anche giurisprudenziale deve essere comunicato al richiedente e può consentire l'esercizio dell'ordinaria attività di accertamento, limitatamente ai comportamenti effettuati dal sessantesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione.

#### **Art. 19 - Competenza**

1. Competente a gestire la procedura di interpello è il Funzionario responsabile del tributo cui l'interpello afferisce.
2. Il Funzionario responsabile, nel termine fissato per la risposta, acquisisce gli eventuali pareri tecnici pregiudiziali alla stessa e può consultare esperti nelle materie oggetto dell'istanza.

3. Per questioni di particolare complessità e rilevanza, che rivestano portata generale, il funzionario responsabile può, a mezzo di specifica istruttoria, richiedere alla Giunta Comunale la formulazione di un atto di indirizzo.
4. Il Funzionario ha il potere di richiedere ulteriori informazioni al contribuente, miranti a precisare e chiarire il quesito proposto. L'invio della richiesta di ulteriori informazioni sospende il decorso del termine di cui all'articolo 18 del presente regolamento sino all'avvenuta ricezione della risposta del contribuente.

#### **CAPO IV - ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

##### **Art. 20 - Oggetto dell'adesione**

1. Il presente capo recepisce l'Accertamento con Adesione disciplinato dal D.Lgs 218/1997
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, nel rispetto delle disposizioni che seguono e delle norme contenute nel D. lgs. 218/1997.

##### **Art. 21 - Ambito dell'adesione**

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti in rettifica o d'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento; esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni che attengono alla corretta interpretazione di norme di legge nonché, in generale, le fattispecie in cui l'obbligazione tributaria è determinabile in modo non discrezionale.
3. In sede di contraddittorio va tenuto conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell'operazione.

##### **Art. 22 - Competenza**

1. La competenza alla gestione della procedura di accertamento con adesione è affidata al Funzionario responsabile del tributo.

##### **Art. 23 - Attivazione del procedimento**

1. Il procedimento di definizione con adesione può essere attivato:
  - a cura dell'ufficio che ha emanato l'atto di accertamento, prima della notifica dell'avviso di accertamento, compresa la possibilità di emettere inviti a comparire ai sensi del comma 1 bis dell'art. 5 del D.Lgs 218/97;

- su istanza del contribuente, dopo l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.
2. L'attivazione del procedimento a cura dell'ufficio esclude l'ulteriore successiva attivazione del procedimento su istanza del contribuente, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del successivo articolo 25.

#### **Art. 24 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio**

1. Il Comune può invitare i contribuenti a definire l'accertamento con adesione a mezzo lettera raccomandata, inviata almeno 15 giorni prima della data fissata. Nella lettera sono indicati:
  - il tributo oggetto di accertamento e il relativo periodo d'imposta;
  - gli elementi su cui si fonda l'accertamento con adesione;
  - il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
  - il nominativo del responsabile del procedimento.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico che, nell'attività di controllo, possono essere rivolte ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente, il Comune procede a notificare l'avviso di accertamento. In questa ipotesi, il contribuente ha comunque facoltà di inoltrare istanza di accertamento con adesione, secondo la procedura descritta nei successivi articoli.

#### **Art. 25 - Procedimento ad iniziativa del contribuente**

1. In caso di notifica di avviso di accertamento, il contribuente può presentare entro il termine previsto per l'impugnazione, con consegna diretta o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, una istanza di accertamento con adesione. In tale ipotesi i termini per ricorrere sono sospesi per novanta giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. L'impugnazione dell'atto preclude la possibilità di richiedere l'accertamento con adesione ovvero, se l'istanza è stata già presentata, comporta la rinuncia alla stessa.
2. L'accertamento può essere definito con adesione su istanza anche di uno solo dei coobbligati al rapporto tributario. La definizione chiesta ed ottenuta da uno dei coobbligati, comportando il soddisfacimento totale dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti.
3. All'atto del perfezionamento dell'adesione, l'avviso di accertamento perde efficacia.
4. Il Comune risponde alla richiesta del contribuente, con invito a comparire inviato in forma scritta, telefonicamente o telematicamente, entro 15 giorni dal

ricevimento della stessa ovvero respinge la stessa qualora non sussista incertezza della base imponibile.

#### **Art. 26 - Effetti dell'invito a comparire**

1. Con la comparizione del contribuente nel giorno stabilito il procedimento si avvia.
2. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
3. Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

#### **Art. 27 - Svolgimento del contraddittorio**

1. Lo svolgimento del contraddittorio tra comune e contribuente deve constare da verbale riassuntivo redatto al termine del procedimento e sottoscritto da entrambe le parti. In caso di perfezionamento dell'adesione, il verbale riassuntivo è sostituito dall'atto di accertamento con adesione.
2. Se sono necessari più incontri allo scopo di definire il tentativo di definizione, le date successive alla prima verranno stabilite per iscritto alla fine di ciascun incontro.
3. In caso di fattispecie particolarmente complesse, nell'esercizio del potere di autotutela dell'ente, il Funzionario Responsabile del Tributo può disporre la proroga del termine di sospensione di cui all'art. 26, comma 1, fino ad un massimo di 180 giorni.

#### **Art. 28 - Contenuto dell'atto di accertamento con adesione**

1. A seguito del contraddittorio l'ufficio redige in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal funzionario responsabile e dal contribuente o da un suo rappresentante, nominato nelle forme di legge.

#### **Art. 29 - Esito negativo del procedimento**

1. Oltre al caso di rinuncia del contribuente, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione al rapporto tributario.
2. Dell'eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale di cui all'art. 28 e si dovrà darne tempestiva comunicazione al contribuente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

#### **Art. 30 - Modalità di pagamento**

1. L'importo complessivamente dovuto in esito all'atto di accertamento con adesione deve essere corrisposto, in un'unica soluzione, entro 30 giorni dalla sottoscrizione

dell'atto.

2. In alternativa, le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali se le somme dovute superano € 5.000,00, con applicazione degli interessi legali sulle rate successive alla prima e decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'atto di adesione tra le parti. La prima rata deve essere versata entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione.
3. La rateizzazione viene concessa dal Funzionario Responsabile del Tributo, previa valutazione dello stato temporaneo di difficoltà economica. Il funzionario chiede polizza fideiussoria o fideiussione bancaria a titolo di garanzia per importi superiori a € 5.000,00.
4. Una volta eseguito il pagamento dell'intero importo dovuto ovvero, in caso di pagamento rateale, della prima rata, il contribuente deve consegnare al comune, entro 10 giorni dal versamento, l'attestazione di versamento nonché la documentazione afferente alla garanzia prestata. Il comune rilascia contestualmente copia dell'atto di accertamento con adesione.
5. Il mancato versamento alla scadenza anche di una sola rata, comporta il venir meno del beneficio relativo alla forma rateale di pagamento, con immediata escussione della garanzia per un importo pari al debito residuo, previo ricalcolo degli interessi dovuti.

#### **Art. 31 - Perfezionamento dell'adesione**

1. L'adesione si perfeziona con il pagamento dell'intero importo definito con la sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione da parte del Funzionario responsabile del tributo e del contribuente. In caso di dilazione il perfezionamento avviene con il pagamento di tutte le rate.

#### **Art. 32 - Effetti della definizione**

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi, nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso sia sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data della medesima.
3. La definizione conseguente all'accertamento con adesione comporta l'applicazione delle sanzioni nella misura ridotta prevista dalla legge.

### **Art. 33 - Conciliazione giudiziale**

1. Al fine di estinguere le controversie pendenti avanti la Commissione Tributaria Provinciale, quando la natura del rapporto giuridico controverso renderebbe applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione, il soggetto che assume la difesa del Comune, sulla base delle direttive ricevute dal Comune, è autorizzato a ricercare la loro definizione, mediante l'applicazione dell'istituto della conciliazione giudiziale.
2. Per quanto riguarda la procedura e gli effetti della definizione delle liti in applicazione del presente istituto, si fa rinvio a quanto disposto dall'art. 48 del D. Lgs. n. 546/92.

## **CAPO V - AUTOTUTELA**

### **Art. 34 - Esercizio dell'autotutela**

1. Il Funzionario responsabile del tributo deve procedere con atto motivato, anche di propria iniziativa, all'annullamento o alla revisione, anche parziale, dei propri provvedimenti quando dal loro riesame risultino palesemente illegittimi.
2. Il Funzionario responsabile del tributo può revocare i propri provvedimenti, qualora ragioni di opportunità o di convenienza richiedano un nuovo apprezzamento degli elementi di fatto o di diritto del provvedimento medesimo.
3. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.
4. Costituiscono ipotesi non esaustive di illegittimità dell'atto:
  - errore di persona
  - evidente errore logico o di calcolo
  - errore sul presupposto
  - doppia imposizione
  - mancata considerazione di pagamenti
  - mancanza di documentazione successivamente sanata
  - sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'ufficio.
5. L'esercizio dell'autotutela è esercitabile senza limiti di tempo anche se:
  - l'atto è divenuto definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere
  - il ricorso presentato è stato respinto per motivi di ordine formale vi è pendenza di giudizio il contribuente non ha prodotto alcuna istanza
6. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune per motivi di ordine sostanziale.

- 
7. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato.
  8. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

## **CAPO VI - SANZIONI**

### **Art. 35 - Cause di non punibilità**

1. La comminazione delle sanzioni è esclusa qualora:
  - la violazione sia originata da oggettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni tributarie;
  - la violazione si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta, intendendosi come tale l'inadempienza che non comporti intralcio all'attività di accertamento del Comune.

### **Art. 36 - Sanzioni**

1. Le sanzioni per il ritardato o omesso pagamento possono essere irrogate direttamente negli atti di riscossione coattiva, così come previsto dall'art. 17 del D.Lgs. n. 472/97 sul sistema sanzionatorio tributario.

## **CAPO VII - RISCOSSIONE, AGEVOLAZIONI, CONTROLLO E RIMBORSI.**

### **Art. 37 - Regole generali per la riscossione volontaria e coattiva per le entrate Tributarie ed extra Tributarie.**

1. Fatto salvo quanto diversamente previsto dai regolamenti di disciplina del singolo tributo, la riscossione coattiva dei tributi viene effettuata in forma diretta dal Comune con la procedura di cui al R.D. 14.04.1910 n. 639, anche avvalendosi delle disposizioni di cui al Titolo II del DPR 602/73.
2. In regime di proroga normativa (DL 70/2011), la riscossione coattiva può continuare ad essere gestita dall'Agente della Riscossione di cui all'art. 3 del D.L. 203/2005, il quale la effettua con le procedure di cui al D.P.R. n. 602/73 e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente ai ruoli affidati in precedenza.
3. Sono attribuite al Funzionario Responsabile del Tributo la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva ai sensi del R.D. 14.04.1910 n. 639 nonché, nel caso di riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29.09.1973 n. 602 e successive modificazioni e integrazioni, tutte le attività necessarie alla riscossione.
4. Nel caso di riscossione coattiva a mezzo ingiunzione di cui al RD 639/1910:
  - a) si procede alla nomina del Funzionario Responsabile della Riscossione di cui

all'art. 4 comma 2 sexies della Legge 265/2002 e DL 30 maggio 2011, n. 70 art. 7 comma 2 lettera gg quater e gg sexies mediante individuazione del dipendente o di altro soggetto in possesso dello specifico titolo di abilitazione a "ufficiale della riscossione".

- b) sono poste a carico del debitore le spese per la formazione dell'ingiunzione nonché tutte le spese di procedura secondo l'entità fissata con il D.M. 21 novembre 2000, in quanto compatibile. Resta fermo che la procedura di riscossione a mezzo ingiunzione non può comportare aggravii di spesa per il debitore maggiori rispetto allo strumento del ruolo.
  - c) le spese non rientranti nel D.M. 21 novembre 2000 sono approvate dalla giunta comunale.
5. non si procede alla riscossione volontaria quando l'importo ordinario, dovuto per ogni anno, risulti inferiore a € 12,00. Resta fermo che i versamenti a titolo di ravvedimento operoso devono sempre essere eseguiti.
  6. Non si fa luogo all'emissione di atti di accertamento se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni amministrative ed interessi, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, risulti inferiore a € 12,00.
  7. Non si procede alla riscossione coattiva quando l'importo dovuto maggiorato di sanzioni ed interessi risulta inferiore a € 12,00.
  8. Il funzionario responsabile del tributo ha facoltà di differire la scadenza dei termini ordinari di versamento, per un massimo di 60 giorni, nei casi di posizioni contributive soggette a riesame ai fini del corretto computo dell'imposta. A tal fine il contribuente presenta apposita istanza motivata al Funzionario responsabile del Tributo che provvederà all'eventuale accoglimento della richiesta.
  9. I pagamenti delle somme dovute a titolo di Tributo devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49, per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi. L'arrotondamento si applica sulla somma finale da versare.

#### **Art. 38 - Attività di verifica, controllo e notificazione delle entrate Tributarie ed extra Tributarie**

1. Nell'attività di verifica e controllo il Comune si avvale prioritariamente dei dati e dei documenti in possesso dell'Amministrazione comunale.
2. Il Comune favorisce il collegamento con altri Enti della Pubblica Amministrazione per l'acquisizione di dati utili o necessari per il buon andamento dell'azione di controllo.
3. Il dirigente competente, ai sensi delle disposizioni contenute nei commi 179, 180 e 181 dell'art. 1 della Legge 296/2006, può nominare tra i dipendenti del Comune appositi "accertatori" con poteri di accertamento, di contestazione immediata,

nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano nel proprio territorio.

4. Il dirigente competente, ai sensi delle disposizioni contenute nei commi 158,159 e 160 dell'art. 1 della Legge 296/2006, può nominare tra i dipendenti del Comune appositi messi notificatori per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello stato, di cui al RD 639/1910, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie dei comuni e delle province.
5. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale, ed il superamento di un esame di idoneità.
6. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'ufficio comunale con l'invio, a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, di plico sigillato. Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio predetto in possesso della qualifica di messo notificatore.

#### **Art. 39 - Accertamento**

1. Gli atti sono sottoscritti dal Dirigente del Servizio e, per i tributi ove è prevista la figura, dal Funzionario responsabile del tributo.
2. Qualora la compilazione degli avvisi di accertamento venga effettuata mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del Funzionario Responsabile, ai sensi dell'art. 1 comma 87 della legge 549/1995.

#### **Art. 40 - Rateizzazione di entrate locali di natura tributaria ed extra-tributaria**

1. Il presente articolo regola i presupposti e le modalità di rateazione dei pagamenti delle entrate comunali fermo restando quanto previsto da norme di legge non derogabili.
2. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura Tributaria ed extra - Tributaria il Funzionario responsabile del tributo, su specifica domanda dell'interessato e prima dell'inizio delle procedure di esecuzione, può concedere dilazione di pagamento.
3. Le somme intimate per debiti tributari in avvisi di liquidazione, accertamento o atti di irrogazione di sanzioni nonché in avvisi di pagamento contenenti più annualità (anche se recepite in successivi atti di natura coattiva), salvo quanto

stabilito da discipline speciali, possono essere dilazionate, su richiesta del debitore, con provvedimento del funzionario responsabile del tributo, secondo le modalità di cui al presente articolo.

4. I provvedimenti di rateazione sono subordinati alla esatta dimostrazione di uno stato di difficoltà economica o di carenza di liquidità, che impedisca il pagamento in un'unica soluzione.
5. Ogni domanda di rateizzazione può riguardare solo annualità pregresse (restando escluse dalla rateazione le annualità in corso poiché semplici avvisi bonari di pagamento) e può essere accettata solo a seguito di esame complessivo della situazione del debitore alla data di presentazione della domanda. Nel caso in cui emergessero più posizioni insolute (per categoria di entrata e/o per annualità), la richiesta di rateizzo può essere accolta solo dopo che siano state integrate nell'importo oggetto di dilazione tutte le partite pregresse insolute e che siano state corrisposte le eventuali partite relative all'annualità in corso, scadute e non assolte.
6. Nel caso in cui la posizione morosa ecceda Euro 10.000,00, la rateazione è concessa subordinatamente alla presentazione di apposita polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, rilasciata da soggetto abilitato. Tali garanzie devono prevedere espressamente:
  - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
  - b) scadenza pari alla scadenza dell'ultima rata aumentata di un anno;
  - c) l'operatività della garanzia a semplice richiesta scritta;
7. Il numero massimo di rate mensili concedibili, è determinato dal Funzionario responsabile del tributo in funzione del debito complessivo e della situazione economica del richiedente; in ogni caso la durata complessiva del piano di ammortamento non può superare il numero di 72 rate mensili.
8. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese. In caso di mancato pagamento di almeno due rate consecutive alle previste scadenze, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo residuo è riscuotibile in unica soluzione.
9. La rateazione non è consentita, in ogni caso, quando il richiedente è moroso relativamente a precedenti rateazioni nonché quando l'importo da rateizzare risulta complessivamente inferiore ad Euro 100,00.
10. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso legale in vigore al momento dell'adozione del provvedimento di rateazione.
11. In caso di atti impositivi tributari, il contribuente, nel rispetto dei requisiti richiesti, fa pervenire l'istanza di rateazione entro il termine indicato per la scadenza del pagamento. Nel caso di atti impositivi tributari che prevedano l'applicazione dell'istituto dell'adesione agevolata, il contribuente deve, sempre nel rispetto dei sopra richiamati requisiti e qualora intenda avvalersi del beneficio, far pervenire l'istanza di rateazione del debito entro i termini previsti per l'adesione medesima.

- 
12. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale.

**Art. 41 - Disciplina della rateizzazione per importi iscritti a ruolo**

1. Ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 26 del D. Lgs. 46/99 e nell'art. 19 del DPR 602/73, così come modificati dal D.L. 248/2007 convertito in legge n. 31/2008, la richiesta di dilazione riferita a importi iscritti a ruolo coattivo deve essere presentata all'Agente della riscossione competente per ambito che agirà secondo le disposizioni normative e le direttive del gruppo Equitalia.

**Art. 42 - Rimborsi e compensazione**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. La richiesta di rimborso a pena di nullità deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione
3. E' ammessa la compensazione tra somme a credito e a debito anche per anni diversi, previa comunicazione all'Ufficio tributi competente che procederà ad autorizzare l'operazione di compensazione.
4. Non si fa luogo al rimborso se l'importo dovuto per ogni anno risulta inferiore a € 12,00.

**Art. 43 - Interessi**

1. La misura degli interessi sia per le somme a credito dei contribuenti, sia per le somme a debito degli stessi è fissata nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno.
2. Gli interessi sui rimborsi sono riconosciuti su richiesta del contribuente e decorrono dalla data dell'eseguito versamento.

**Art. 44 - Sospensione ed accollo del versamento**

1. Con deliberazione della Giunta comunale, i termini ordinari del versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da calamità naturali di grave entità, ovvero nel

caso di eventi eccezionali non prevedibili, che incidono in modo rilevante nel normale andamento dell'attività o della vita familiare del contribuente.

2. E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.

### **TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**

#### **Art. 45 - Soggetti responsabili delle entrate Extratributarie**

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate extratributarie i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.

#### **Art. 46 - Rapporti con i cittadini**

1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità. Vengono ampiamente resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini.
2. Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

#### **Art. 47 - Accertamento delle entrate extratributarie**

1. L'entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).
2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal "responsabile del servizio" (o del procedimento, centro di responsabilità e/o di ricavo).
3. I responsabili dei relativi servizi dell'entrata contestano il mancato pagamento delle somme dovute per crediti non aventi natura tributaria, mediante comunicazione scritta.
4. La comunicazione, recante l'individuazione del debitore, del motivo della pretesa, della somma dovuta, degli eventuali interessi accessori o sanzioni, del termine perentorio per il pagamento e delle relative modalità, dell'indicazione del responsabile del procedimento, nel rispetto del relativo regolamento è resa nota al

cittadino mediante notifica ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile o mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento.

#### **Art. 48- Rimborsi delle entrate extratributarie**

1. Il rimborso di somme versate e non dovute può essere richiesto entro il termine in cui opera la prescrizione, così come previsto dalle disposizioni di legge o di regolamento concernenti le singole tipologie di entrate a decorrere dal giorno del pagamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione (ad es. dal giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo).
2. Se il rimborso deriva da assenza del presupposto dell'entrata, si applicano le norme in materia di ripetizione dell'indebito.
3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
4. Il Responsabile dell'entrata, entro 120 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego.
5. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi a decorrere dalla data dell'eseguito versamento, calcolati nella misura del saggio legale di cui all'art. 1284 del Codice Civile.

#### **Art. 49- Autotutela ad Iniziativa del soggetto obbligato**

1. Il soggetto passivo o il soggetto obbligato possono richiedere, con istanza motivata da prodursi in carta libera, l'annullamento o la sospensione degli atti.
2. Il funzionario responsabile competente, nel termine di 120 giorni dalla presentazione dell'istanza, provvede con atto motivato ad accogliere o a rigettare l'istanza, dandone comunicazione al soggetto obbligato.
3. L'annullamento di atti contro i quali pende ricorso è comunicato alla Segreteria dell'organo giudicante con conseguente richiesta di cessata materia del contendere..

#### **Art. 50 - Esercizio dell'autotutela**

1. Il Funzionario responsabile dell'entrata deve procedere con atto motivato, anche di propria iniziativa, all'annullamento o alla revisione, anche parziale, dei propri provvedimenti quando dal loro riesame risultino palesemente illegittimi.
2. Il Funzionario responsabile dell'entrata può revocare i propri provvedimenti, qualora ragioni di opportunità o di convenienza richiedano un nuovo apprezzamento degli elementi di fatto o di diritto del provvedimento medesimo.
3. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere

del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.

4. Costituiscono ipotesi non esaustive di illegittimità dell'atto:
  - errore di persona evidente errore logico o di calcolo
  - errore sul presupposto
  - doppia imposizione
  - mancata considerazione di pagamenti
  - mancanza di documentazione successivamente sanata
  - sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati
  - errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'ufficio.
5. L'esercizio dell'autotutela non è soggetta a limiti di tempo anche se:
  - l'atto è divenuto definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere
  - il ricorso presentato è stato respinto per motivi di ordine formale
  - vi è pendenza di giudizio
  - il contribuente non ha prodotto alcuna istanza
6. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune per motivi di ordine sostanziale.
7. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato.
8. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

#### **TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

##### **Art. 51- Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.

##### **Art. 52- Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento decorre dal 01.01.2014, intendendosi abrogate tutte le disposizioni regolamentari approvate in precedenza.

4) In applicazione dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il presente regolamento:

- entra in vigore dal 1° gennaio 2014;

è inviato al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE DI DIPARTIMENTO

